



COMUNE DI NOVELLA

PROVINCIA DI TRENTO

Piazza della Madonna Pellegrina, 19 – 38028 Novella (Tn)

Cod. fiscale P.IVA 02570500229

Tel: 0463/432113 - Fax: 0463/432777

Email: comune@comune.novella.tn.it - PEC: comune@pec.comune.novella.tn.it

OGGETTO: **INVITO A PARTECIPARE AL CONFRONTO CONCORRENZIALE PER L' AFFIDO DEL SERVIZIO "INTERVENTO 19/2020" Comune di Novella. Intervento di abbellimento urbano e rurale.**

Prot. 3261

Novella, lì 30.04.2020

Gara telematica (Mercurio) n.: 90419

Categoria merceologica di riferimento (Mercurio): **CPV 85300000-2**

Importo complessivo posto a base di gara è di **Euro 195.000,00**, IVA esclusa

Lotto 1 squadra BR - Euro 70.000,00, IVA esclusa, per interventi di abbellimento urbano e rurale suddiviso in: Euro 45.948,30 per costo personale, Euro 18.551,70 per coordinatore di cantiere, spese gestione progetto e oneri della sicurezza aziendale e noli attrezzature e macchinari (soggetto di ribasso), Euro 5.500 per carburante e materiale di consumo; Codice CIG **8289683ECE**.

Lotto 2 squadra CC - Euro 63.000,00, IVA esclusa, per interventi di abbellimento urbano e rurale suddiviso in: Euro 44.852,57 per costo personale, Euro 14.947,43 per coordinatore di cantiere, spese gestione progetto e oneri della sicurezza aziendale, Euro 3.200 per noli attrezzature e macchinari, carburante e materiale di consumo; Codice CIG **8289697A5D**.

Lotto 3 squadra R - Euro 62.000,00, IVA esclusa, per interventi di abbellimento urbano e rurale suddiviso in: Euro 41.904,53 per costo personale, Euro 16.895,47 per coordinatore di cantiere, spese gestione progetto e oneri della sicurezza aziendale, Euro 3.200 per carburante e materiale di consumo; Codice CIG **8289709446**.

Scadenza richiesta chiarimenti: **11.05.2020 ore 12.00**

Scadenza presentazione offerte: **18.05.2020 ore 10.00**

Spettabile COOPERATIVA

PREMESSO CHE

- a) Il Comune di Novella si avvale, quale sistema di negoziazione per lo svolgimento della procedura della gara in oggetto, del *Sistema Informatico*, di cui all'art. 23, comma 6, del D.P.G.P. 22 maggio 1991, n. 10-40/Leg., messo a disposizione della Provincia Autonoma di Trento e di seguito chiamato *Sistema*;
- b) l'appalto è soggetto alle disposizioni previste dalla presente lettera d'invito e da tutta la documentazione ad essa allegata, dalle Regole Generali di Gara Telematica pubblicate sul sito "Mercurio", Sezione REGOLAMENTO DEL SISTEMA, dal D.P.G.P. 22 maggio 1991, n. 10-40/Leg. e per quanto non espressamente disposto dallo stesso, per quanto compatibile, dalla vigente disciplina in materia di appalti pubblici recata dalla normativa provinciale, comunitaria e nazionale di recepimento;
- c) sono legittimati a partecipare alla gara telematica i soggetti che abbiano ottenuto l'approvazione alla domanda di registrazione, per la categoria merceologica prevista, all'elenco telematico dei fornitori del Sistema elettronico e telematico di negoziazione della Provincia Autonoma di Trento "Mercurio" e che siano stati successivamente invitati dalla Stazione appaltante, tramite un'apposita e-mail di invito, alla procedura di scelta del contraente;
- d) l'Amministrazione aggiudicatrice non potrà essere ritenuta responsabile per qualsivoglia malfunzionamento o difetto relativo ai servizi di connettività necessari a raggiungere, attraverso la rete pubblica di telecomunicazioni, il Sistema e che la stessa si riserva la facoltà di procedere alla sospensione od al rinvio della negoziazione qualora, nel corso della stessa, si siano rilevati elementi che possano indurre a ritenere la presenza di anomalie nel funzionamento dell'applicativo o della rete;
- e) secondo quanto specificatamente indicato di seguito, la gara si svolgerà con un sistema di negoziazione telematica con la seguente modalità di aggiudicazione:

con offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 28, comma 2 lettera a), del vigente D.P.G.P. 22 maggio 1991, n. 10-40/Leg. e dell'art. 17 della L.P. 2/2016;

con la presente **SI INVITA**

ai sensi dell'art. 5 comma 4 lettera c) della L.P. 2/2016, dell'art. 21 della legge provinciale 23 luglio 1990 n. 23 e ss.mm. e artt. 13 e 27 del vigente D.P.G.P. 22 maggio 1991, n. 10-40/Leg., codesta spettabile Impresa a partecipare alla presente gara telematica per l'affidamento del servizio in oggetto.

Al presente invito sono allegati e ne formano parte integrante i seguenti documenti:

1. Relazione tecnica del progetto di abbellimento urbano e rurale Intervento 19 anno 2020 squadra BR,
2. Relazione tecnica del progetto di abbellimento urbano e rurale Intervento 19 anno 2020 squadra CC,
3. Relazione tecnica del progetto di abbellimento urbano e rurale Intervento 19 anno 2020 squadra R,
4. Fac-simile "**Modulo offerta economica – allegato C**",
5. Schema di convenzione,
6. "**Dichiarazione partecipazione ALLEGATO A**".

PARAGRAFO 1. INFORMAZIONI TECNICHE

La documentazione completa di gara è disponibile all'interno dell'ambiente di gara gestito attraverso la piattaforma di E-procurement SAP SRM, accessibile tramite sito internet denominato "Mercurio" al seguente indirizzo: <http://www.mercurio.provincia.tn.it/home.asp>.

Per accedere al Sistema è necessario possedere la dotazione tecnica e i requisiti tecnici minimi reperibili sul sito MERCURIO – AREA FORNITORI.

Al fine di permettere al Gestore del Sistema di fornire riscontro in tempo utile ad eventuali domande e/o richieste di chiarimento tecnico concernenti l'inserimento a Sistema delle proprie offerte da parte dei fornitori, questi ultimi dovranno provvedere a contattare il call center del Gestore del Sistema (CSD) al numero **0461/800786** almeno 60 (sessanta) minuti prima del "Termine di presentazione dell'offerta" (scadenza presentazione offerte).

Si precisa che al suddetto call center non potranno essere posti quesiti di carattere amministrativo.

SI RACCOMANDA DI NON ATTENDERE L'ULTIMO GIORNO O LE ULTIME ORE DISPONIBILI PER COLLOCARE A SISTEMA LA PROPRIA OFFERTA, AL FINE DI PERMETTERE LA RISOLUZIONE TEMPESTIVA DI EVENTUALI PROBLEMATICHE.

1.1 CHIARIMENTI

Le richieste di **CHIARIMENTI**, inerenti la gara in oggetto, devono essere effettuate **ESCLUSIVAMENTE SUL SISTEMA MERCURIO** secondo le modalità illustrate nel manuale di partecipazione alle gare, pubblicato sul sito "Mercurio" (<http://www.mercurio.provincia.tn.it>) – Area Fornitori – Sezione manualistica – Documento "Risposta gare ad invito beni e servizi al prezzo più basso", entro il termine per la relativa presentazione indicato nelle premesse della presente Lettera d'invito.

1.2 FIRMA DIGITALE

Si precisa che tutti i file allegati costituenti l'offerta del concorrente sottoscritti digitalmente dovranno essere firmati con firma CADES (file con estensione .P7M) e/o documenti con firma PADES (file con estensione .PDF). Si veda al riguardo anche il manuale **"Risposta gare ad invito beni e servizi al prezzo più basso" - SEZIONE VI - FIRMA DIGITALE E MARCATURA TEMPORALE**, pubblicato sul sito "Mercurio" (<http://www.mercurio.provincia.tn.it>) – Area Fornitori – Sezione manualistica.

PARAGRAFO 2. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

2.1 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Tutti i concorrenti dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:

- **Assenza di motivi di esclusione:**

Assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs 50/2016 (vedasi Modulo dichiarazioni di partecipazione Allegato A parte III - Motivi di esclusione);

- **Idoneità**

iscrizione al Registro delle Imprese o equivalente registro professionale o commerciale del paese di stabilimento, per attività adeguata a quella oggetto dell'appalto, (*qualora non sia tenuta all'iscrizione dovrà specificare i motivi, indicando eventuale altra documentazione che legittima*

il concorrente alla esecuzione della prestazione in appalto), (vedasi Modulo dichiarazioni di partecipazione Allegato A parte IV "Criteri di partecipazione A: Idoneità);

iscrizione al Registro provinciale delle Cooperative Sociali di tipo "B" in forma individuale (vedasi Modulo dichiarazioni di partecipazione Allegato A parte IV "Criteri di partecipazione A: Idoneità);

L'amministrazione procederà alla valutazione dei motivi di esclusione secondo quanto previsto **dall'articolo 24 della legge provinciale n. 2 del 2016 in combinato disposto con l'articolo 80 del decreto legislativo n. 50 del 2016.**

Al fine di semplificare e accelerare le procedure di scelta del contraente, l'amministrazione procederà alla valutazione:

a) delle misure adottate/informazioni fornite, con riferimento ai motivi di esclusione di cui all'articolo 24 comma 1 della legge provinciale n. 2 del 2016 in combinato disposto con l'articolo 80 commi 1 e 4 del decreto legislativo n. 50 del 2016 (parte III, lettere A e B della dichiarazione allegato A) **ai fini dell'ammissione dei concorrenti alla fase di apertura delle offerte.** A tale scopo potrà essere disposta la sospensione della seduta di gara;

b) delle misure adottate/informazioni fornite, con riferimento ai motivi di esclusione di cui all'articolo 24, comma 2 della legge provinciale n. 2 del 2016 in combinato disposto con l'articolo 80 comma 5 del decreto legislativo n. 50 del 2016 (parte III, lettera C della dichiarazione allegato A), **durante la fase di verifica dei requisiti**, secondo quanto specificato nel corrispondente paragrafo della lettera di invito.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 4, R.D. 16 marzo 1942 n. 267 (legge fallimentare) e s.m. l'impresa ammessa al concordato preventivo con continuità aziendale può partecipare alla presente procedura a condizione che presenti in gara la documentazione richiesta al successivo paragrafo 4.4. Ai sensi del suddetto articolo, si precisa che, successivamente al deposito del ricorso e fino all'emissione del provvedimento giurisdizionale di ammissione al concordato, la partecipazione deve essere autorizzata dal tribunale, acquisito il parere del commissario giudiziale, se nominato; in mancanza di tale nomina, provvede direttamente il tribunale.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 53, comma 16 ter) del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e ss. mm. i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal citato comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

L'aggiudicatario sarà tenuto nell'esecuzione del contratto al rispetto degli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Novella, in quanto compatibili, reperibile sul sito istituzionale al seguente link:

<https://www.comune.novella.tn.it/Amministrazione-Trasparente/Disposizioni-general/Atti-general/Codice-disciplinare-e-codice-di-condotta/Codice-del-comportamento-dei-dipendenti-comune-Novella3>

Nel contratto sarà prevista apposita clausola risolutiva in caso di violazione di tali obblighi.

3.1 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'aggiudicazione dell'appalto avverrà con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 28, comma 2 lettera a), del vigente D.P.G.P. 22 maggio 1991, n. 10-40/Leg. e dell'art.

17 della L.P. 2/2016, per quanto compatibile, valutata in base ai seguenti elementi:

A) ELEMENTI QUALITATIVI (PUNTEGGIO TECNICO)	85
B) ELEMENTI QUANTITATIVI (PUNTEGGIO ECONOMICO)	15
PUNTEGGIO COMPLESSIVO	100

I punteggi relativi agli elementi di valutazione dell'offerta tecnica saranno attribuiti dalla commissione giudicatrice (tecnica) in base alle indicazioni fornite dai concorrenti nell'offerta tecnica secondo quanto di seguito specificato al paragrafo 5.

Il punteggio relativo all'offerta economica sarà attribuito applicando la formula di seguito riportata al paragrafo 6.

L'aggiudicazione verrà disposta nei confronti del Concorrente che avrà presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa, e cioè che avrà ottenuto il punteggio complessivo più alto risultante dalla somma del punteggio complessivo attribuito all'offerta tecnica e del punteggio complessivo dell'offerta economica con le modalità di seguito indicate.

In caso di parità di punteggio (sommatoria di punteggio tecnico ed economico), l'individuazione dell'impresa aggiudicataria avverrà mediante estrazione a sorte in seduta pubblica.

La presentazione dell'offerta sottintende l'accettazione di tutte le condizioni contrattuali previste ed in particolare dello schema di convenzione.

È facoltà della Stazione appaltante non procedere all'aggiudicazione, qualora nessuna delle offerte pervenute **sia ritenuta** congrua o conveniente per l'Amministrazione stessa, come pure di procedervi anche se venisse presentata **una sola offerta**, a condizione che la stessa sia ritenuta conveniente per l'Amministrazione sia sotto il profilo tecnico che economico.

Non sono ammesse offerte economiche in aumento rispetto all'importo della base di gara.

3.2 MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

Per essere ammessa alla gara telematica, codesta Impresa dovrà inviare la propria offerta esclusivamente attraverso il sistema telematico secondo le modalità illustrate di seguito.

A partire dal giorno e ora fissato dal termine di anteprima, indicati nella mail di invito e visibili a Sistema, i soggetti invitati potranno formulare la propria offerta, secondo le modalità di presentazione che sono specificatamente indicate nel manuale di partecipazione alle gare, pubblicato sul sito "Mercurio" (<http://www.mercurio.provincia.tn.it>) – Area Fornitori – Sezione manualistica – Documento "Risposta gare ad invito beni e servizi al prezzo più basso".

Chiarimenti: E' possibile inoltrare a sistema eventuali richieste di chiarimenti nelle modalità illustrate nella citata guida operativa **"Risposta gare ad invito beni e servizi al prezzo più basso"**.

Ad **eventuali domande e/o richieste di chiarimento** effettuate dai Fornitori entro il termine riportato nella mail di invito e visibile a Sistema, l'Amministrazione darà risposta entro i termini previsti di legge.

Nel momento dell'invio dell'offerta alla stazione appaltante, il sistema inoltra in automatico all'offerente una comunicazione di **"Notifica offerta presentata"** all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato dall'impresa; tale comunicazione informa dell'avvenuto invio dell'offerta.

Entro il termine prefissato per la presentazione dell'offerta e dopo la scadenza del termine "anteprima" (termine oltre il quale potrà essere inviata l'offerta), termini visualizzabili a sistema, è possibile modificare un'offerta già presentata; in tal caso dovrà essere inviata a sistema una nuova offerta in sostituzione di quella precedentemente inviata.

Scaduto il termine per la presentazione dell'offerta, il sistema non consentirà più di inviargli una nuova, né modificare o cancellare l'offerta già presentata.

3.3 DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE

Prima di inviare l'offerta i concorrenti dovranno assicurarsi di aver caricato a sistema nella sezione "Dati generali>>Note personali", sezione "Allegati", **nella specifica categoria, i seguenti documenti FIRMATI DIGITALMENTE:**

– **categoria documento da caricare: "ALLEGATO AMMINISTRATIVO"**

1. l'Allegato A - Dichiarazione di partecipazione, prodotta secondo i contenuti e le indicazioni di cui al successivo paragrafo 4 della presente lettera di invito;

– **categoria documento da caricare: "ALLEGATO TECNICO"**

2. l'Allegato "Modulo offerta Tecnica", secondo le modalità previste al successivo paragrafo 5;

– **categoria documento da caricare: "ALLEGATO ECONOMICO"**

3. l'Allegato "Modulo offerta economica – all. C", reso disponibile sul Sistema all'interno della documentazione di gara (sezione "Allegati" alla pagina "Dati generali>>Informazioni acquirente") in cui il Concorrente è tenuto a fornire obbligatoriamente i prezzi relativi a tutte le posizioni, il tutto a pena di invalidazione dell'offerta; l'offerta economica espressa in ribasso percentuale sarà effettuata sui costi presunti del servizio, mentre il costo della manodopera, il costo del carburante e dei materiali fornite non soggetto a ribasso, verrà indicato nel sistema quale costo per la sicurezza.

Gli allegati di tipo amministrativo, tecnico ed economico dovranno essere caricati a sistema e **firmati digitalmente** (dal legale rappresentante o un suo procuratore, secondo le modalità previste al precedente paragrafo 1.2 e nel manuale **"Risposta gare ad invito beni e servizi al prezzo più basso"**).

Il mancato caricamento a sistema anche di uno solo dei documenti richiesti di cui ai precedenti punti n. 1, 2 e 3 comportano l'esclusione dalla gara.

**PARAGRAFO 4.
DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**

4.1 DICHIARAZIONE DI PARTECIPAZIONE - ALLEGATO A

Unitamente all'offerta, deve essere prodotta una **dichiarazione, resa dal legale rappresentante dell'Impresa**, ai sensi e secondo le modalità di cui al D.P.R. 445/2000, utilizzando preferibilmente il fac-simile "DICHIARAZIONE PARTECIPAZIONE ALLEGATO A" al presente invito, nel quale si attestano:

- 1. le informazioni sull'operatore economico,**
- 2. le informazioni sui rappresentanti dell'operatore economico,**
- 3. i motivi di esclusione;**
- 4. i criteri di partecipazione.**

Qualora il legale rappresentante del concorrente non fosse a conoscenza della situazione personale di altri soggetti tenuti alla dichiarazione, è possibile presentare l'allegato B in cui è dichiarata la situazione personale di ogni singolo soggetto tenuto a presentare la dichiarazione.

I requisiti di cui al presente paragrafo 4 devono essere posseduti per l'intera durata dell'appalto, pena la risoluzione del contratto.

Il concorrente ha la facoltà di produrre, in sostituzione di uno o più dei punti sopra indicati la documentazione atta a comprovare i fatti dichiarati, caricando a sistema copia di tale documentazione unitamente ad apposita dichiarazione attestante la conformità della copia all'originale esistente presso lo stesso e/o terzi. Sia la copia della documentazione che la dichiarazione devono essere **firmate digitalmente** (dal legale rappresentante o un suo procuratore).

Ai sensi dell'art. 23 della LP 2/2016, nei casi di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni richieste ai sensi del presente paragrafo, l'Autorità che presiede la gara provvederà a sospendere la seduta di gara e a disporre che venga richiesto, attraverso comunicazione sulla piattaforma MERCURIO, al concorrente, nel termine perentorio non superiore a dieci giorni dalla nota di richiesta, **PENA L'ESCLUSIONE** dalla gara, la presentazione, l'integrazione o la regolarizzazione delle dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Il ricorso al soccorso istruttorio non comporta alcuna sanzione.

Il soccorso istruttorio di cui sopra verrà disposto nei seguenti casi:

1. mancata presentazione ovvero mancata sottoscrizione del modulo dichiarazione di partecipazione Allegato A di cui al presente paragrafo da parte dei soggetti tenuti a renderli (impresa singola, imprese raggruppate e imprese facenti parte di Consorzi ordinari ex art. 2602 del c.c.);
2. incompletezza o refusi materiali nella dichiarazione, tali da non consentire di accertare con esito positivo l'assolvimento di quanto richiesto dall'invito, tenuto conto dell'intera documentazione presentata dal concorrente.

La dichiarazione di partecipazione allegato A deve essere resa e sottoscritta:

- dal legale rappresentante dell'impresa singola;

ATTENZIONE: l'amministrazione procederà alla valutazione dei motivi di esclusione secondo quanto previsto dall'**articolo 24 della legge provinciale n. 2 del 2016 in combinato disposto con l'articolo 80 del decreto legislativo n. 50 del 2016.**

Al fine di semplificare e accelerare le procedure di scelta del contraente, l'amministrazione procederà alla valutazione:

a) delle misure adottate/informazioni fornite, con riferimento ai motivi di esclusione di cui all'articolo 24 comma 1 della legge provinciale n. 2 del 2016 in combinato disposto con l'articolo 80 commi 1 e 4 del decreto legislativo n. 50 del 2016 (parte II, lettere A e B dichiarazione A) **ai fini dell'ammissione dei concorrenti alla fase di apertura delle offerte.** A tale scopo l'Amministrazione si riserva la facoltà di sospendere la seduta di gara;

b) delle misure adottate/informazioni fornite, con riferimento ai motivi di esclusione di cui all'articolo 24, comma 2 della legge provinciale n. 2 del 2016 in combinato disposto con l'articolo 80 comma 5 del decreto legislativo n. 50 del 2016 (parte II, n. 2, dichiarazione A), **durante la fase di verifica dei requisiti**, secondo quanto specificato al paragrafo 6.

Si riportano di seguito l'articolo 24 della L.p. n. 2 del 2016, l'articolo 57 della Direttiva 2014/24/UE e l'articolo 80 del decreto legislativo n. 50 del 2016

art. 24 legge provinciale n. 2 del 2016

Motivi di esclusione

1. Le amministrazioni aggiudicatrici escludono un operatore economico quando sono a conoscenza, anche a seguito dell'esame della documentazione prodotta nella procedura di aggiudicazione oppure delle prove documentali richieste ai sensi della legge, della sussistenza di motivi che portano all'esclusione obbligatoria, negli appalti, ai sensi dell'articolo 57, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2014/24/UE e, nelle concessioni, ai sensi dell'articolo 38, paragrafi 4 e 5, della direttiva 2014/23/UE, fatte salve le deroghe connesse a motivi d'interesse generale previste dalla normativa statale.

2. Le amministrazioni aggiudicatrici escludono un operatore economico quando sono a conoscenza, anche a seguito dell'esame della documentazione prodotta nella procedura di aggiudicazione, oppure delle prove documentali richieste ai sensi della legge, del fatto che l'operatore economico si trova in una delle situazioni indicate nell'articolo 57, paragrafo 4, della direttiva 2014/24/UE, in caso di appalti, o in una delle situazioni previste dall'articolo 38, paragrafi 4 e 5, della direttiva 2014/23/UE, in caso di concessioni, quando, alla luce del principio di proporzionalità, la violazione appare grave o incide sull'affidabilità dell'operatore.

3. L'obbligo di escludere un operatore economico si applica anche quando la persona condannata definitivamente è un componente del consiglio di amministrazione, di direzione o di vigilanza di tale operatore economico o è una persona che vi ha poteri di rappresentanza, di decisione o di controllo.

4. Un operatore economico che ha subito condanne penali che comportano l'esclusione dalla procedura di gara ai sensi dei commi 1 o 2 può fornire prova del fatto che le misure da lui adottate sono sufficienti a dimostrare la sua affidabilità. Se queste prove sono ritenute sufficienti l'operatore economico in questione non è escluso dalla procedura d'appalto. Se la prova è ritenuta insufficiente l'esclusione dalla gara è motivata anche in relazione a tale aspetto. **Questo comma non si applica all'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di appalto o di aggiudicazione delle concessioni, nel periodo di esclusione fissato dalla sentenza.**

5. Fatte salve le disposizioni statali adottate ai sensi dell'articolo 57, paragrafo 7, della direttiva 2014/24/UE, in caso di appalti, e dell'articolo 38, paragrafo 7, della direttiva 2014/23/UE, in caso di

concessioni, se la sentenza definitiva non decide sul periodo di esclusione, questo periodo è di cinque anni dalla data della condanna con sentenza definitiva nei casi previsti dal comma 1, di tre anni dalla data del fatto in questione nei casi previsti dal comma 2.

6. Le amministrazioni aggiudicatrici possono escludere gli operatori economici che si sono dimostrati inaffidabili a causa di violazioni di obblighi ambientali o sociali, comprese le violazioni delle norme in materia di accessibilità per le persone con disabilità, o a causa di altre forme di grave violazione dei doveri professionali, come le violazioni di norme in materia di concorrenza o di proprietà intellettuale.

7. L'amministrazione aggiudicatrice non esclude l'operatore che non ha ottemperato agli obblighi relativi al pagamento di imposte o contributi previdenziali quando l'esclusione risulta chiaramente sproporzionata e, in particolare, quando non sono stati pagati solo piccoli importi di imposte o di contributi previdenziali o quando l'operatore economico è stato informato dell'importo preciso dovuto a seguito della violazione degli obblighi relativi al pagamento di imposte o di contributi previdenziali in un momento in cui non aveva la possibilità di prendere provvedimenti in merito prima della scadenza del termine per la partecipazione alla procedura di gara.

8. Se l'operatore economico si trova in una delle situazioni previste, in caso di appalti, dall'articolo 57, paragrafo 4, lettera b), della direttiva 2014/24/UE e, in caso di concessioni, dall'articolo 38, paragrafo 7, lettera b), della direttiva 2014/23/UE, l'amministrazione aggiudicatrice non esclude l'operatore se la normativa statale applicabile consente la prosecuzione dell'attività nelle situazioni individuate dalle disposizioni europee citate da questo comma.

Articolo 57 Direttiva 2014/24/UE **Motivi di esclusione**

1. Le amministrazioni aggiudicatrici escludono un operatore economico dalla partecipazione a una procedura d'appalto qualora abbiano stabilito attraverso una verifica ai sensi degli articoli 59, 60 e 61 o siano a conoscenza in altro modo del fatto che tale operatore economico è stato condannato con sentenza definitiva per uno dei seguenti motivi:

- a) partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
- b) corruzione, quale definita all'articolo 3 della convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell'Unione europea e all'articolo 2, paragrafo 1 della decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio; nonché corruzione come definita nel diritto nazionale dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'operatore economico;
- c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
- d) reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche, quali definiti rispettivamente all'articolo 1 e all'articolo 3 della decisione quadro 2002/475/GAI del Consiglio ovvero istigazione, concorso, tentativo di commettere un reato quali definiti all'articolo 4 di detta decisione quadro;
- e) riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 della direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;
- f) lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite all'articolo 2 della direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio.

L'obbligo di escludere un operatore economico si applica anche nel caso in cui la persona condannata definitivamente è un membro del consiglio di amministrazione, di direzione o di vigilanza di tale operatore economico o è una persona ivi avente poteri di rappresentanza, di decisione o di controllo.

2. Un operatore economico è escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se l'amministrazione aggiudicatrice è a conoscenza del fatto che l'operatore economico non ha ottemperato agli obblighi relativi al pagamento di imposte o contributi previdenziali e se ciò è stato stabi-

lito da una decisione giudiziaria o amministrativa avente effetto definitivo e vincolante secondo la legislazione del paese dove è stabilito o dello Stato membro dell'amministrazione aggiudicatrice. Inoltre, le amministrazioni aggiudicatrici possono escludere o possono essere obbligate dagli Stati membri a escludere dalla partecipazione a una procedura d'appalto un operatore economico se l'amministrazione aggiudicatrice può dimostrare con qualunque mezzo adeguato che l'operatore economico non ha ottemperato agli obblighi relativi al pagamento di imposte o contributi previdenziali.

Il presente paragrafo non è più applicabile quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe.

3. Gli Stati membri possono prevedere, in via eccezionale, una deroga alle esclusioni obbligatorie di cui ai paragrafi 1 e 2 per esigenze imperative connesse a un interesse generale quali la salute pubblica e la tutela dell'ambiente.

Gli Stati membri possono inoltre prevedere una deroga alle esclusioni obbligatorie di cui al paragrafo 2 nei casi in cui un'esclusione sarebbe chiaramente sproporzionata, in particolare qualora non siano stati pagati solo piccoli importi di imposte o contributi previdenziali o qualora l'operatore economico sia stato informato dell'importo preciso dovuto a seguito della sua violazione degli obblighi relativi al pagamento di imposte o di contributi previdenziali in un momento in cui non aveva la possibilità di prendere provvedimenti in merito, come previsto al paragrafo 2, terzo comma, prima della scadenza del termine per richiedere la partecipazione ovvero, in procedure aperte, del termine per la presentazione dell'offerta.

4. Le amministrazioni aggiudicatrici possono escludere, oppure gli Stati membri possono chiedere alle amministrazioni aggiudicatrici di escludere dalla partecipazione alla procedura d'appalto un operatore economico in una delle seguenti situazioni:

a) ove l'amministrazione aggiudicatrice possa dimostrare con qualunque mezzo adeguato la violazione degli obblighi applicabili di cui all'articolo 18, paragrafo 2;

b) se l'operatore economico è in stato di fallimento o è oggetto di una procedura di insolvenza o di liquidazione, se è in stato di amministrazione controllata, se ha stipulato un concordato preventivo con i creditori, se ha cessato le sue attività o si trova in qualsiasi altra situazione analoga derivante da una procedura simile ai sensi di leggi e regolamenti nazionali;

c) se l'amministrazione aggiudicatrice può dimostrare con mezzi adeguati che l'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, il che rende dubbia la sua integrità;

d) se l'amministrazione aggiudicatrice dispone di indicazioni sufficientemente plausibili per concludere che l'operatore economico ha sottoscritto accordi con altri operatori economici intesi a falsare la concorrenza;

e) se un conflitto di interessi ai sensi dell'articolo 24 non può essere risolto efficacemente con altre misure meno intrusive [ai sensi dell'art. 24 della direttiva 2014/24/UE: "*il concetto di conflitti di interesse copre almeno i casi in cui il personale di un'amministrazione aggiudicatrice o di un prestatore di servizi che per conto dell'amministrazione aggiudicatrice interviene nello svolgimento della procedura di aggiudicazione degli appalti o può influenzare il risultato di tale procedura ha, direttamente o indirettamente, un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che può essere percepito come una minaccia alla sua imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura di appalto*"].

f) se una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 41 non può essere risolta con altre misure meno intrusive;

g) se l'operatore economico ha evidenziato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un requisito sostanziale nel quadro di un precedente contratto di appalto pubblico, di un precedente contratto di appalto con un ente aggiudicatore o di un precedente contratto di concessione che hanno causato la cessazione anticipata di tale contratto precedente, un risarcimento danni o altre sanzioni comparabili;

h) se l'operatore economico si è reso gravemente colpevole di false dichiarazioni nel fornire le informazioni richieste per verificare l'assenza di motivi di esclusione o il rispetto dei criteri di selezione, non ha trasmesso tali informazioni o non è stato in grado di presentare i documenti complementari di cui all'articolo 59; o

i) se l'operatore economico ha tentato di influenzare indebitamente il procedimento decisionale dell'amministrazione aggiudicatrice, ha tentato di ottenere informazioni confidenziali che possono conferirgli vantaggi indebiti rispetto alla procedura di aggiudicazione dell'appalto, oppure ha fornito per negligenza informazioni fuorvianti che possono avere un'influenza notevole sulle decisioni riguardanti l'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione.

Fermo restando il primo comma, lettera b), gli Stati membri possono esigere o prevedere la possibilità che l'amministrazione aggiudicatrice non escluda un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui a tale lettera, qualora l'amministrazione aggiudicatrice abbia stabilito che l'operatore economico in questione sarà in grado di eseguire il contratto, tenendo conto delle norme e misure nazionali applicabili in relazione alla prosecuzione delle attività nelle situazioni di cui alla lettera b).

5. Le amministrazioni aggiudicatrici escludono un operatore economico in qualunque momento della procedura qualora risulti che l'operatore economico si trova, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui ai paragrafi 1 e 2.

Le amministrazioni aggiudicatrici possono escludere oppure gli Stati membri possono esigere che le amministrazioni aggiudicatrici escludano un operatore economico in qualunque momento della procedura qualora risulti che l'operatore economico si trova, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui al paragrafo 4.

6. Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui ai paragrafi 1 e 4 può fornire prove del fatto che le misure da lui adottate sono sufficienti a dimostrare la sua affidabilità nonostante l'esistenza di un pertinente motivo di esclusione. Se tali prove sono ritenute sufficienti, l'operatore economico in questione non è escluso dalla procedura d'appalto.

A tal fine, l'operatore economico dimostra di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Le misure adottate dagli operatori economici sono valutate considerando la gravità e le particolari circostanze del reato o dell'illecito. Se si ritiene che le misure siano insufficienti, l'operatore economico riceve una motivazione di tale decisione.

Un operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di appalto o di aggiudicazione delle concessioni non è autorizzato ad avvalersi della possibilità prevista a norma del presente paragrafo nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza negli Stati membri in cui la sentenza è effettiva.

In forza di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative e nel rispetto del diritto dell'Unione, gli Stati membri specificano le condizioni di applicazione del presente articolo. In particolare essi determinano il periodo massimo di esclusione nel caso in cui l'operatore economico non adotti nessuna misura di cui al paragrafo 6 per dimostrare la sua affidabilità. Se il periodo di esclusione non è stato fissato con sentenza definitiva, tale periodo non supera i cinque anni dalla data della condanna con sentenza definitiva nei casi di cui al paragrafo 1 e i tre anni dalla data del fatto in questione nei casi di cui al paragrafo 4.

Articolo 80 decreto legislativo n. 50 del 2016 ***Motivi di esclusione***

1. Costituisce motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura d'appalto o concessione, la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna dive-

nuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'[articolo 444 del codice di procedura penale](#), anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'[articolo 105, comma 6](#), per uno dei seguenti reati:

a) delitti, consumati o tentati, di cui agli [articoli 416, 416-bis del codice penale](#) ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto [articolo 416-bis](#) ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'[articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309](#), dall'[articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43](#) e dall'[articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152](#), in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;

b) delitti, consumati o tentati, di cui agli [articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale](#) nonché all'[articolo 2635 del codice civile](#);

c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;

d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;

e) delitti di cui agli [articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale](#), riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'[articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109](#) e successive modificazioni;

f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;

g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;

2. Costituisce altresì motivo di esclusione la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'[articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159](#) o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'[articolo 84, comma 4, del medesimo decreto](#). Resta fermo quanto previsto dagli [articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159](#), con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia.

3. L'esclusione di cui al comma 1 va disposta se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

4. Un operatore economico è escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'[articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602](#). Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostantive al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all'articolo 8 del decreto del Ministero del la-

voro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande.

5. Le stazioni appaltanti escludono dalla partecipazione alla procedura d'appalto un operatore economico in una delle seguenti situazioni, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'[articolo 105, comma 6](#) qualora:

a) la stazione appaltante possa dimostrare con qualunque mezzo adeguato la presenza di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'[articolo 30, comma 3](#) del presente codice;

b) l'operatore economico si trovi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'[articolo 110](#);

c) la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che l'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità. Tra questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;

d) la partecipazione dell'operatore economico determini una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'[articolo 42, comma 2](#), non diversamente risolvibile;

e) una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'[articolo 67](#) non possa essere risolta con misure meno intrusive;

f) l'operatore economico sia stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'[articolo 9, comma 2, lettera c\) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231](#) o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'[articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81](#);

g) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;

h) l'operatore economico abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'[articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55](#). L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;

i) l'operatore economico non presenti la certificazione di cui all'[articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68](#), ovvero [non] autocertifichi la sussistenza del medesimo requisito;

l) l'operatore economico che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli [articoli 317 e 629 del codice penale](#) aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'[articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689](#). La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio;

m) l'operatore economico si trovi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'[articolo 2359 del codice civile](#) o in una qualsiasi re-

lazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

6. Le stazioni appaltanti escludono un operatore economico in qualunque momento della procedura, qualora risulti che l'operatore economico si trova, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui ai commi 1,2, 4 e 5.

7. Un operatore economico, o un subappaltatore, che si trovi in una delle situazioni di cui al comma 1, limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, o al comma 5, è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

8. Se la stazione appaltante ritiene che le misure di cui al comma 7 sono sufficienti, l'operatore economico non è escluso dalla procedura d'appalto; viceversa dell'esclusione viene data motivata comunicazione all'operatore economico.

9. Un operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di appalto non può avvalersi della possibilità prevista dai commi 7 e 8 nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

10. Se la sentenza di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, ovvero non sia intervenuta riabilitazione, tale durata è pari a cinque anni, salvo che la pena principale sia di durata inferiore, e in tale caso è pari alla durata della pena principale.

11. Le cause di esclusione previste dal presente articolo non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 o degli [articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159](#), ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento.

12. In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne dà segnalazione all'Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1 fino a due anni, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.

13. Con linee guida l'ANAC, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, può precisare, al fine di garantire omogeneità di prassi da parte delle stazioni appaltanti, quali mezzi di prova considerare adeguati per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui al comma 5, lettera c), ovvero quali carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto siano significative ai fini del medesimo comma 5, lettera c).

14. Non possono essere affidatari di subappalti e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti per i quali ricorrano i motivi di esclusione previsti dal presente articolo.

PRECISAZIONI AI FINI DELLA COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE:

- qualora l'operatore economico, a supporto di dichiarazioni inerenti a condanne, decida di acquisire informazioni presso l'ufficio del casellario giudiziale della Procura della Repubblica, si raccomanda di richiedere la "VISURA" ex art. 33 del D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti). La suddetta visura, senza efficacia certificativa, fornisce tutte le iscrizioni riferite al richiedente, comprese le condanne per le quali è stato concesso il beneficio della "non menzione", le condanne per contravvenzioni punibili con la sola ammenda, le sentenze c.d. di patteggiamento e i decreti penali di condanna;

- qualora l'operatore economico non abbia informazioni certe in merito alla sua situazione inerente il pagamento di imposte o contributi previdenziali, si consiglia di acquisire le relative informazioni presso l'Agenzia delle Entrate e gli enti previdenziali (INPS, INAIL, Cassa Edile);
- per l'articolo 18, paragrafo 2, della direttiva 2014/24/UE richiamato dall'articolo 57, comma 4, lettera a) della medesima direttiva, *"gli Stati membri adottano misure adeguate per garantire che gli operatori economici, nell'esecuzione di appalti pubblici, rispettino gli obblighi applicabili in materia di diritto ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dal diritto dell'Unione, dal diritto nazionale, da contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali in materia di diritto ambientale, sociale e del lavoro elencate nell'allegato X"*;
- ai sensi dell'art. 24 della direttiva 2014/24/UE, *"il concetto di **conflitti di interesse** copre almeno i casi in cui il personale di un'amministrazione aggiudicatrice o di un prestatore di servizi che per conto dell'amministrazione aggiudicatrice interviene nello svolgimento della procedura di aggiudicazione degli appalti o può influenzare il risultato di tale procedura ha, direttamente o indirettamente, un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che può essere percepito come una minaccia alla sua imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura di appalto"*;
- ai sensi dell'articolo 14, comma 3, della l.p. n. 2 del 2016, *"se il candidato o l'offerente ha partecipato alla preparazione della procedura di aggiudicazione ai sensi del comma 1 e non è stato possibile, da parte dell'amministrazione aggiudicatrice, adottare le misure adeguate per garantire il rispetto del principio di parità di trattamento con gli altri candidati o offerenti, il candidato o l'offerente è escluso dalla procedura. Prima dell'eventuale esclusione i candidati o gli offerenti possono provare che la loro partecipazione alla preparazione della procedura di aggiudicazione non è un elemento in grado di falsare la concorrenza. ..."*.

4.2 CONTRIBUTO ALL'A.N.A.C (ex A.V.C.P.)

Non è dovuto trattandosi di affidamento di importo inferiore a € 150.000,00.

4.3 RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI D'IMPRESA E CONSORZI

Non ammessa la partecipazione da parte di questa tipologia di soggetti.

4.4 EVENTUALE ULTERIORE DOCUMENTAZIONE

4.4.1 IMPRESE CHE HANNO IN CORSO UNA TRASFORMAZIONE.

L'Impresa partecipante che ha in corso trasformazioni societarie o operazioni di fusione, dovrà presentare la dichiarazione sostitutiva di atto notorio, successivamente verificabile da parte dell'Amministrazione, resa dal legale rappresentante ai sensi del D.P.R. 445/2000, o suo procuratore, accompagnata da copia fotostatica semplice di un documento di riconoscimento dello stesso, attestante dettagliatamente le modificazioni soggettive ed oggettive intervenute.

PER QUANTO NON PREVISTO NELLA PRESENTE LETTERA DI INVITO SI APPLICA QUANTO DISCIPLINATO DALLA L.P. N. 2/2016 E DALLA L.P. N. 23/90.

**PARAGRAFO 5.
OFFERTA TECNICA**

L'offerta tecnica è costituita dai seguenti documenti:

- Relazione tecnica descrittiva

Il Concorrente, con motivata e comprovata dichiarazione, dovrà dare puntuale evidenza che le informazioni fornite nell'ambito dell'offerta costituiscano segreti tecnici o commerciali. In mancanza di tale indicazione l'offerta tecnica sarà considerata interamente ostensibile in sede di accesso agli atti ai sensi dell'art. 25 della L.P. 2/2016 e per quanto non previsto dagli artt. 53 e 76 del D.Lgs. n. 50/2016

La Commissione Giudicatrice si riserva di richiedere chiarimenti in forma scritta ai Concorrenti in sede di valutazione delle offerte, per eventuali ragguagli o precisazioni a maggior chiarimento delle offerte presentate.

I Concorrenti non potranno pretendere compensi o rimborsi per la compilazione delle offerte presentate o per atti ad esse inerenti, né risarcimenti per qualsiasi causa.

Le offerte condizionate o duplici (con alternative) non saranno ritenute valide e non verranno prese in considerazione.

Si precisa che dalla suddetta documentazione non potranno desumersi elementi di carattere economico, a pena di **esclusione dalla procedura di gara**.

La Commissione Giudicatrice attribuirà all'offerta tecnica un punteggio fino a **85 punti** sulla base degli elementi di valutazione di seguito riportati:

Tabella 1 – Elementi di valutazione

N.	Elementi di valutazione	Punteggio Max disponibile Q
A	Elemento A – Esperienza del coordinatore di cantiere nella gestione dei progetti di inserimento lavorativo	21
B	Elemento B - Disponibilità e qualità delle necessarie dotazioni di mezzi e materiali per soddisfare i requisiti contemplati dall'appalto	10
C	Elemento C - Professionalità e formazione del personale assunto per il progetto	12
D	Elemento D – Ulteriori figure di supporto o di presidio messe a disposizione del progetto quali a titolo esemplificativo tutors, psicologi e responsabili sociali.	12
E	Elemento E - Contenimento degli impatti ambientali del servizio	15
F	Elemento F - Programma di gestione tecnico-organizzativa del servizio (ruolo, modalità, tempi, presenza in cantiere del coordinatore, azioni e sinergie attivate dalla cooperativa affidataria con l'Ente promotore)	15

	Totale	85
--	---------------	-----------

Ogni elemento di valutazione è a sua volta suddiviso in sub-elementi e valutato sulla base dei seguenti criteri:

Tabella 2 – Elementi e Sub elementi di valutazione

Rif.	Elementi di valutazione	Peso ponderale (Punteggio massimo attribuibile) (Q)
A	Elemento A	
A.1	<i>da 0 a 5 anni di esperienza</i>	da 0 a 7 punti
A.2	<i>da 5 a 10 anni di esperienza</i>	da 7 a 14 punti
A.3	<i>da 10 a 15 anni di esperienza</i>	da 14 a 21 punti
	TOTALE	21
B	Elemento B	
B.1	<i>Criteri di valutazione del sub elemento B.1 – Attrezzature e mezzi di trasporto messi a disposizione (indicazione analitica con età dei mezzi con precisazione classe emissioni EURO __)</i>	5
B.2	<i>Criteri di valutazione del sub elemento B.2 - Livello dell'attrezzatura e della relativa programmazione delle manutenzioni con indicazione disponibilità numerica mezzi sostitutivi</i>	5
	TOTALE	10
C	Elemento C	
C.1	<i>Criteri di valutazione del sub elemento C.1 - Qualifiche specifiche relative al contratto del responsabile e del gruppo di gestione e numero</i>	6
C.2	<i>Criteri di valutazione del sub elemento C.2 - Formazione specifica per l'attività del personale della Ditta e del personale stagionale da assumere secondo indicazione dell'Ente con particolare riferimento alla normativa in materia di sicurezza</i>	6
	TOTALE	12
D	Elemento D	
D.1	<i>3 o più figure professionali</i>	12
D.2	<i>2 figure professionali</i>	8
D.3	<i>1 figura professionale</i>	4
	TOTALE (massimo)	12
E	Elemento E	
E.1	<i>Criteri di valutazione del sub elemento E.1 - Sistemi di ge-</i>	10

	stione operazioni di taglio, di gestione dei residui organici attività del verde coerenti ai CAM	
E.2	<i>Criteri di valutazione del sub elemento E.2 - Tipologia, marca e caratteristiche prodotti ammendanti</i>	5
	TOTALE	15
F	Elemento F	
F.1	Programma di gestione tecnico-organizzativa del servizio (ruolo, modalità, tempi, presenza in cantiere del coordinatore, azioni e sinergie attivate dalla cooperativa affidataria con l'Ente promotore)	15
	TOTALE	15

L'assegnazione dei punteggi agli elementi e sub-elementi e la formazione della graduatoria avverrà tramite il **metodo aggregativo compensatore** così matematicamente definito:

$$P_i = \sum_n [W_i * V_{ai}]$$

dove:

P_i = Punteggio dell'offerta i-esima

n = numero totale dei requisiti

W_i = peso o punteggio attribuito al requisito (i);

V_{ai} = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero ed uno.

In particolare per ogni singola offerta da valutare la commissione seguirà la di seguito riportata procedura.

Per gli elementi **di valutazione suddivisi in sub-elementi**:

- Ogni commissario attribuirà per ogni sub-elemento di valutazione un voto tra zero e uno in decimi, tenendo conto dei "criteri di valutazione" sopra esposti.
- Verrà attribuito ad ogni sub-elemento di valutazione un punteggio pari alla media aritmetica dei voti attribuiti dai commissari moltiplicata per il punteggio massimo attribuibile al sub-elemento di valutazione in esame.
- Verrà riparametrato il punteggio attribuito a ciascun sub-elemento di valutazione, assegnando il valore massimo attribuibile al concorrente che avrà ottenuto il punteggio più elevato e proporzionando i punteggi degli altri concorrenti.
- Verrà attribuito all'elemento di valutazione un punteggio pari alla somma dei punteggi ottenuti dei sub-elementi che lo compongono.
- Verrà riparametrato il punteggio attribuito all'elemento di valutazione, assegnando il valore massimo attribuibile al concorrente che avrà ottenuto il punteggio più elevato e proporzionando i punteggi degli altri concorrenti.

Per gli **elementi di valutazione privi di sub-elementi**:

- Ogni commissario attribuirà un voto tra zero e uno in decimi, tenendo conto dei "criteri di valutazione" sopra esposti.

- Verrà attribuito all'elemento di valutazione un punteggio pari alla media aritmetica dei voti attribuiti dai commissari moltiplicata per il punteggio massimo attribuibile all'elemento di valutazione in esame.
- Verrà riparametrato il punteggio attribuito all'elemento di valutazione, assegnando il valore massimo attribuibile al concorrente che avrà ottenuto il punteggio più elevato e proporzionando i punteggi degli altri concorrenti.

Il calcolo del **punteggio complessivo** dell'offerta tecnica sarà effettuato sommando tutti i punteggi degli elementi di valutazione risultanti dal procedimento sopra descritto.

Si precisa che nei conteggi per l'attribuzione e calcolo di tutti i punteggi/coefficienti si terrà conto delle prime tre cifre decimali con arrotondamento all'unità superiore qualora la quarta cifra decimale sia superiore o uguale a 5.

PARAGRAFO 6. OFFERTA ECONOMICA

Il punteggio economico verrà attribuito mediante il metodo cosiddetto quadratico. Il coefficiente V_i sarà dato dall'applicazione della seguente formula di tipo non lineare, di cui al Regolamento di attuazione dell'art. 17, comma 2, della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 recante norme in materia di applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa all'affidamento di servizi ad alta intensità di manodopera, approvato con Decreto del Presidente della Provincia 21 ottobre 2016, n. 16-50 Leg:

$$V_i = (R_i/R_{max})^a$$

dove:

V_i =coefficiente compreso tra 0 e 1, da moltiplicarsi per il peso assegnato all'elemento prezzo

R_i =ribasso percentuale offerto dal concorrente i -esimo

R_{max} =ribasso percentuale massimo offerto in gara

$a = 0,3$

Il punteggio sarà quindi calcolato moltiplicando il coefficiente per la ponderazione attribuita al fattore prezzo:

$$POE_i = V_i * N$$

dove:

POE_i = punteggio assegnato all'offerta del concorrente i -esimo

V_i = coefficiente attribuito al concorrente i -esimo

N = punteggio massimo attribuito all'elemento prezzo (15 punti)

Si precisa che nei conteggi per l'attribuzione e calcolo di tutti i punteggi/coefficienti si terrà conto

delle prime tre cifre decimali con arrotondamento all'unità superiore qualora la quarta cifra decimale sia superiore o uguale a 5.

Non saranno ammesse offerte economiche in aumento, parziali, alternative o condizionate.

I prezzi dovranno essere espressi al netto dell'IVA e si intendono validi per tutto il periodo del servizio, relativamente alle quantità indicate nell'allegato Capitolato speciale.

L'Impresa rimane vincolata alla sua offerta fino al centottantesimo giorno (180 giorni) dalla data di scadenza della presentazione delle offerte. Ove l'ordine/contratto dell'Amministrazione venga inviato all'Aggiudicataria oltre tale termine, quest'ultima potrà svincolarsi senza oneri dalla propria offerta, mediante semplice comunicazione scritta.

6.1 MODALITÀ DI INSERIMENTO DELL'OFFERTA A SISTEMA E COMPILAZIONE DELL'ALLEGATO "Modulo offerta economica"

Nei tempi previsti fra il "Termine anteprema" e il "Termine di presentazione dell'offerta", ogni singolo Concorrente invitato dovrà inserire a Sistema, per il lotto di riferimento, la propria offerta economica, espressa in Euro (IVA esclusa), nel rispetto delle seguenti regole impostate a Sistema:

- ⇒ Scegliere l'opzione "Elaborare offerta" e ricercare l'appalto tra quelli con stato "Appalti in corso".
- ⇒ **Per creare e presentare l'offerta** nei tempi indicati, cliccare sull'icona  "creare" nei tasti AZIONE.
- ⇒ A sistema, nella sezione "**Dati di Posizione**", si invita l'offerente ad inserire **il ribasso percentuale** relativo **alla posizione di gara**, con le seguenti precisazioni:
 1. utilizzare la virgola come separatore decimale;
 2. sono ammesse dal sistema tre cifre decimali.
- ⇒ **Dalla schermata di riepilogo posizioni della gara non è possibile inserire direttamente il ribasso %, ma solo entrando in visualizzazione del dettaglio dei valori economici (cliccare su icona ).**
- ⇒ **Visualizzata quindi la schermata di dettaglio della gara, è possibile inserire il ribasso %, tramite la compilazione del campo "Ribasso in percentuale".**
- ⇒ **Creare il documento di sintesi dopo aver provveduto a caricare sul sistema l'eventuale richiesta di subappalto. Dopo aver firmato digitalmente il documento di sintesi caricarlo sul sistema.**
- ⇒ Cliccare infine "**inviare**" per presentare definitivamente l'offerta.

Si evidenzia che tra i documenti obbligatori di carattere economico vi è il modulo fac-simile allegato dall'Amministrazione affidataria, che va compilato a pena di esclusione

Comporta l'esclusione automatica dell'offerta:

- **la mancata indicazione del ribasso percentuale offerto relativo alla posizione;**
- **la mancata coincidenza fra le percentuali inserite a sistema e quelle indicate nel modulo offerta economica;**

6.2 DICHIARAZIONE DI SUBAPPALTO

Non ammesso subappalto.

PARAGRAFO 7. APERTURA OFFERTE

Scaduto il termine per la presentazione delle offerte, **in seduta pubblica**, presso il Comune di Novella – sede presso la frazione di Brez, il giorno **18.05.2020** alle ore **11.00** si procederà all'apertura della documentazione amministrativa e successivamente di quella tecnica per i concorrenti ammessi a tale fase.

Gli interessati (legali rappresentanti delle imprese e persone munite di delega) sono ammessi a presenziare alle sedute di gara.

il Presidente della Commissione di gara, procederà ad aprire i documenti presentati dai Concorrenti e contenuti nell'“Allegato Amministrativo”, a verificarne la completezza e regolarità formale, e, in caso di esito negativo, **a disporre il soccorso istruttorio** secondo quanto previsto nei precedenti paragrafi, sospendendo a tal fine la seduta.

Successivamente il Presidente della Commissione procederà ad aprire le buste contenenti le offerte tecniche dei Concorrenti in gara e ne verificherà la regolarità formale, al termine del quale viene sospesa la seduta di gara.

In apposite sedute riservate, la Commissione Giudicatrice preposta alla valutazione delle offerte tecniche, procederà all'attribuzione dei punteggi riferiti agli aspetti qualitativi delle offerte, con le modalità e i criteri indicati nella presente lettera d'invito, documentando le operazioni in appositi verbali. All'esito di tale analisi, il Presidente della Commissione Giudicatrice trasmetterà il verbale, contenente i punteggi tecnici attribuiti ai concorrenti, al soggetto che presiede la gara.

Previo avviso ai Concorrenti, per i Concorrenti ammessi, si procederà, in seduta pubblica:

- a dare lettura dei punteggi tecnici attribuiti da parte della Commissione Giudicatrice tramite lettura del verbale redatto dalla stessa,
- all'apertura dei documenti presentati e contenuti nell'“Allegato economico”,
- a verificarne la completezza e la regolarità formale in relazione a quanto previsto dalla presente Lettera d'invito.

Il Presidente procederà a dare lettura dei prezzi complessivi offerti, ad attribuire il relativo punteggio alle offerte economiche secondo quanto previsto dal precedente paragrafo 6, a individuare il Concorrente con la miglior offerta complessiva, calcolata secondo quanto previsto dal precedente Paragrafo 3.1, fermo restando la facoltà di sospendere le operazioni di gara per una verifica di congruità dell'offerta.

Qualora l'offerta sia soggetta a verifica, all'esito delle valutazioni della congruità dell'offerta, il Presidente della Commissione, procederà all'eventuale conferma della graduatoria o all'**esclusione** dell'offerta non congrua, procedendo analogamente nei confronti del concorrente collocato al secondo posto.

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta conveniente o idonea in relazione all'oggetto della gara.

Qualora la migliore offerta sia stata presentata in identica misura da due o più concorrenti, il sistema effettuerà il relativo sorteggio in modalità automatica e casuale.

A conclusione delle operazioni di gara, verrà inviata comunicazione, mediante il sistema SAP SRM, del nominativo dell'Aggiudicataria a tutti i partecipanti al confronto concorrenziale, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Data e ora prefissate per le sedute pubbliche successive alla prima saranno preventivamente comunicate tramite sistema SAP SRM.

L'offerta vincola i concorrenti per almeno 180 giorni decorrenti dalla data di presentazione della medesima, mentre non è vincolante per l'Amministrazione che si riserva la facoltà di non procedere all'affidamento del servizio. In tal caso i concorrenti non hanno diritto a compensi, indennizzi, rim-

borsi spese o altro.

PARAGRAFO 8. VERIFICA DEI REQUISITI

Ai sensi dell'art. 22 della L.P. 2/2016 l'Amministrazione procederà nei confronti dell'aggiudicatario alla verifica dell'assenza dei motivi di esclusione e del possesso dei **requisiti di ordine speciale richiesti dalla presente lettera d'invito.**

Nella fase di verifica dei requisiti e delle condizioni di partecipazione alla gara, si applica il soccorso istruttorio di cui all'art. 23 della L.P. 2/2016.

Ai sensi dell'art. 23 della LP 2/2016, nei casi di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni richieste ai sensi del presente paragrafo, la Stazione Appaltante richiederà, attraverso comunicazione sulla piattaforma MERCURIO, all'aggiudicatario, nel termine non superiore a 10 giorni dalla nota di richiesta, PENA L'ANNULLAMENTO DELL'AGGIUDICAZIONE, la presentazione, l'integrazione o la regolarizzazione della documentazione di cui al presente paragrafo indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ai sensi dell'art. 22 comma 7 della L.P. 2/2016, qualora non sia possibile l'acquisizione della prova del possesso dei requisiti dichiarati dall'aggiudicatario, ovvero qualora i documenti acquisiti non comprovino il possesso dei requisiti dichiarati, l'Amministrazione procede all'ANNULLAMENTO DELL'AGGIUDICAZIONE e alla SEGNALAZIONE del fatto all'Autorità Nazionale Anticorruzione per i provvedimenti di competenza, oltre che alla sospensione per un periodo di due mesi dall'elenco telematico.

Rimane salva la segnalazione all'Autorità giudiziaria nell'ipotesi in cui sia stata riscontrata la mancata veridicità delle dichiarazioni rese, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000.

Ai sensi dell'art. 22, comma 9 della L.p. 2/2016, la Stazione Appaltante può in ogni caso verificare il possesso dei requisiti e il rispetto delle condizioni di partecipazione alla gara in capo agli operatori economici, in qualsiasi momento, se lo ritiene utile ad assicurare il corretto svolgimento della gara.

Ai sensi dell'art. 9, comma 5, della L.P. del 30 novembre 1992, n. 23 e dell'art. 43 comma 1 del D.P.R. 445/2000 l'Amministrazione acquisirà d'ufficio le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 rese dall'aggiudicatario in sede di gara, nonché tutti i dati e i documenti che siano in possesso di altre pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'interessato, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

La stipulazione del contratto è subordinata altresì agli adempimenti previsti dalla normativa antimafia vigente (decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e articolo 29 del D.L. di data 24 giugno 2014, n. 90 – convertito legge 14 agosto 2014, n. 114), ove previsto.

PARAGRAFO 9. CONCLUSIONE DEL CONTRATTO

La convenzione sarà stipulata per scrittura privata,

**PARAGAFI 10.
ULTERIORI INFORMAZIONI**

Si precisa che:

- a) nessun rimborso o compenso sarà corrisposto per la compilazione dell'offerta e degli eventuali elaborati alla stessa allegati;
- b) le eventuali controversie inerenti l'interpretazione e l'esecuzione del contratto saranno definite fra le parti ai sensi di legge;
- c) l'esperimento della gara non costituisce per la Stazione appaltante né obbligazione contrattuale, né obbligazione a contrarre.

Il Responsabile del Procedimento, di cui all'art. 31 del D. Lgs. 50/2016, è il dott. Silvio Rossi.

Ai sensi dell'art. 28 del regolamento della L.P. 23/90 (D.P.G.P. 22 maggio 1991, n. 10-40/Leg) l'Amministrazione aggiudicatrice si riserva la facoltà, previa comunicazione a mezzo posta elettronica certificata, di sospendere, rinviare o annullare l'intero procedimento nelle ipotesi in cui si siano verificate gravi compromissioni del sistema tali da determinare l'irregolarità della procedura telematica.

Caratteristiche dell'affidamento:

DESCRIZIONE PROGETTO INTERVENTO 19/20120.

Condizioni per i lavoratori del progetto "Interventi di abbellimento urbano e rurale anno 2020" – Comuni di Novella.

Squadra R:

- a) durata: 7 mesi;
- b) n. 5 lavoratori:

N°	MANSIONE	ORE LAVORATIVE (DA CONTRATTO)	CATEGORIA
1	CAPOSQUADRA	35	
2	LAVORATORE	35	A
3	LAVORATORE	20	C
4	LAVORATORE	35	C
5	LAVORATORE	35	A

- c) Disponibilità della seguente attrezzatura e mezzi a motore per l'utilizzo da parte dei lavoratori:
 - N° 2 decespugliatori a zaino conforme alle disposizioni di cui alle direttive CE/98/37, CEE/89/336 e CE/2000/14 tale prodotto deve essere sviluppato e fabbricato in conformità alle seguenti norme: ISO DIS 14865, EN 61000-6-1, EN 55012. La determinazione del livello di potenza acustica misurata e di quelle garantita deve essere eseguita in base alle direttive CE/2000/14, Allegato V, in applicazione della norma ISO 10884;
 - Carriole, badili, picconi, rastrelli, zappe, pale, roncole, cesoie, scope, cassetta attrezzi, in misura sufficiente per l'utilizzo da parte dei lavoratori della squadra;
 - Segnaletica stradale conforme al D.M. 04.03.2013 (Segnaletica stradale per attività lavorative svolta in presenza di traffico veicolare);
 - N° 1 autovettura 5 posti e n° 1 piccolo autocarro con cassone ribaltabile due ruote motrici idonei alla circolazione su strada;
 - N° 1 macchina rasaerba con trazione;
 - N° 1 soffiatore professionale;
 - N° 1 motosega professionale;
 - Telefono cellulare comprensivo di traffico per la gestione del servizio;

per lo svolgimento delle attività è previsto un corrispettivo massimo stimato in € **62.000,00 (euro sessantaduemila/00)** oltre all'Iva ai sensi di legge, di cui € **41.904,53** per costo della manodopera ed € **3.200,00** per carburanti e materiali non oggetto di ribasso ed indicati nel sistema quale "oneri per la sicurezza".

Squadra CC:

c) durata: 7 mesi;

d) n. 5 lavoratori:

N°	MANSIONE	ORE LAVORATIVE (DA CONTRATTO)	CATEGORIA
1	CAPOSQUADRA	35	
2	LAVORATORE	35	C
3	LAVORATORE	35	C
4	LAVORATORE	35	A
5	LAVORATORE	35	B

d) Disponibilità della seguente attrezzatura e mezzi a motore per l'utilizzo da parte dei lavoratori:

-N° 2 decespugliatori a zaino conforme alle disposizioni di cui alle direttive CE/98/37, CEE/89/336 e CE/2000/14 tale prodotto deve essere sviluppato e fabbricato in conformità alle seguenti norme: ISO DIS 14865, EN 61000-6-1, EN 55012. La determinazione del livello di potenza acustica misurata e di quelle garantita deve essere eseguita in base alle direttive CE/2000/14, Allegato V, in applicazione della norma ISO 10884;

-Carriole, badili, picconi, rastrelli, zappe, pale, roncole, cesoie, scope, cassetta attrezzi, in misura sufficiente per l'utilizzo da parte dei lavoratori della squadra;

-Segnaletica stradale conforme al D.M. 04.03.2013 (Segnaletica stradale per attività lavorative svolta in presenza di traffico veicolare);

- N° 1 piccolo autocarro con cassone ribaltabile due ruote motrici idonei alla circolazione su strada;

- N° 1 macchina rasaerba con trazione;

- N° 1 soffiatore professionale;

- N° 1 motosega professionale;

- Telefono cellulare comprensivo di traffico per la gestione del servizio;

per lo svolgimento delle attività è previsto un corrispettivo massimo stimato in € **63.000,00 (euro sessantatremila/00)** oltre all'Iva ai sensi di legge, di cui € **44.852,57** per costo della manodopera ed € **3.200,00** per carburanti e materiali non oggetto di ribasso ed indicati nel sistema quale "oneri per la sicurezza".

Squadra BR:

e) durata: 7 mesi;

f) n. 6 lavoratori:

N°	MANSIONE	ORE LAVORATIVE (DA CONTRATTO)	CATEGORIA
1	CAPOSQUADRA	35	
2	LAVORATORE	15	C
3	LAVORATORE	35	A
4	LAVORATORE	35	A
5	LAVORATORE	20	B
6	LAVORATORE	35	C

e) Disponibilità della seguente attrezzatura e mezzi a motore per l'utilizzo da parte dei lavoratori:

-N° 2 decespugliatori a zaino conforme alle disposizioni di cui alle direttive CE/98/37, CEE/89/336 e CE/2000/14 tale prodotto deve essere sviluppato e fabbricato in conformità alle seguenti norme: ISO DIS 14865, EN 61000-6-1, EN 55012. La determinazione del livello di potenza acustica misurata e di quella garantita deve essere eseguita in base alle direttive CE/2000/14, Allegato V, in applicazione della norma ISO 10884;

-Carriole, badili, picconi, rastrelli, zappe, pale, roncole, cesoie, scope, cassetta attrezzi, in misura sufficiente per l'utilizzo da parte dei lavoratori della squadra;

-Segnaletica stradale conforme al D.M. 04.03.2013 (Segnaletica stradale per attività lavorative svolta in presenza di traffico veicolare);

- N° 2 piccoli autocarri con cassone ribaltabile due ruote motrici idonei alla circolazione su strada;

- N° 1 macchina rasaerba con trazione;

- N° 1 soffiatore professionale;

- N° 1 motosega professionale;

- Telefono cellulare comprensivo di traffico per la gestione del servizio;

per lo svolgimento delle attività è previsto un corrispettivo massimo stimato in € **70.000,00 (euro settantamila/00)** oltre all'Iva ai sensi di legge, di cui € **45.948,30** per costo della manodopera ed € **5.500,00** per carburanti e materiali non oggetto di ribasso ed indicati nel sistema quale "oneri per la sicurezza".

Requisiti richiesti per tutte le squadre:

- f) Fornitura a tutti i componenti delle squadre dei seguenti D.P.I. idonei all'attività lavorativa prevista:
- indumenti da lavoro (pantaloni e giubbotto);
 - scarponcino alto antinfortunistico tipo S1P;
 - maglietta manica corta;
 - guanti da lavoro;
 - gilet alta visibilità;
 - pantalone antitaglio (all'occorrenza);
 - mascherina antipolvere;
 - cuffia antirumore;
 - caschetto antinfortunistico;
 - occhiali di protezione;
 - visiera di protezione per decespugliatore;
 - parastinchi per decespugliatore;
- e) presenza **bisettimanale** del coordinatore di cantiere presso i luoghi di lavoro;
- e) fornitura all'ente del D.V.R. relativo al servizio di manutenzione aree verdi, la valutazione di rumore e vibrazione, la valutazione stress lavoro correlato, il P.O.S., e la dichiarazione di idoneità tecnico professionale;
- f) ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs 81/2008 e ss.mm. si sono valutati gli eventuali rischi riconducibili a possibili interferenze con i lavoratori del Comune di Novella nulla rilevando al riguardo. Pertanto i costi della sicurezza concernenti l'eliminazione o la riduzione dei suddetti rischi sono pari a 0 Euro.
- g) luogo di esecuzione del servizio: Comune di Novella – intero territorio comunale.

ALTRE INFORMAZIONI

- MODULISTICA

Al fine di evitare la presentazione di dichiarazioni irregolari o incomplete che possono comportare l'esclusione dell'impresa dalla procedura di gara **s'invita il concorrente ad avvalersi dei fac-simili predisposti dall'Amministrazione ed allegati al presente invito (ALLEGATI A e B e fac-simile offerta economica)** La scrupolosa compilazione dei modelli agevolerà i concorrenti nel rendere tutte le dichiarazioni attestanti la sussistenza dei requisiti di partecipazione richiesti.

AVVERTENZE IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 53, comma 16 ter del D.Lgs 30 marzo 2001 n. 165 e ss.mm., sono esclusi dalla partecipazione alla gara i concorrenti che abbiano concluso contratti o conferito incarichi a dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell'Amministrazione aggiudicatrice e che sono cessati dal rapporto di pubblico impiego da meno di tre anni.

In caso di violazione di tale disposizione è prevista la nullità dei contratti di lavoro conclusi e degli incarichi conferiti con conseguente obbligo, a carico dei soggetti privati, di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

Il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 garantisce che il trattamento dei dati si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell'interessato con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale ed al diritto alla protezione dei dati.

Il trattamento dei dati che la Stazione appaltante intende effettuare sarà improntato alla liceità e correttezza nella piena tutela dei suoi diritti e della sua riservatezza ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 196/2003.

Fatto salvo quanto previsto dall'art. 31 del D.P.G.P. 22 maggio 1991, n. 10-40/Leg., ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 196/2003 s'informano i concorrenti alla procedura di gara che:

1. i dati forniti dai partecipanti alla gara verranno trattati esclusivamente con riferimento al procedimento per il quale ha presentato la documentazione;
2. il trattamento sarà effettuato con supporto cartaceo e/o informatico;
3. il conferimento dei dati è obbligatorio per dar corso alla procedura che interessa i concorrenti alla gara per l'affidamento del servizio;
4. il titolare del trattamento è il COMUNE DI NOVELLA;
5. il responsabile del trattamento è il dott. Silvio Rossi, Responsabile del Procedimento;
6. in ogni momento il concorrente potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 196/2003.

Distinti saluti.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Dott. Silvio Rossi)
(Firmato digitalmente)

Al presente invito sono allegati e ne formano parte integrante i seguenti documenti:

- 1) Fac-simile "**Dichiarazione partecipazione ALLEGATO A**";
- 2) Fac-simile "**Dichiarazione partecipazione ALLEGATO B**";
- 3) Fac-simile "**Modulo offerta economica ALLEGATO C**";